



Capitolato speciale d'appalto

Affidamento del servizio di gestione e coordinamento dell'evento denominato "MonzaPiù" riferito agli anni 2011 e 2012 - CIG 20212460F7

Articolo 1- Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto del presente avviso la realizzazione della manifestazione denominata "MonzaPiù" relativa agli anni 2011 e 2012 con la predisposizione e realizzazione di un programma di eventi spettacolari, ricreativi, culturali, turistici e sportivi da svolgersi in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 alle condizioni e modalità specificate nel presente capitolato.

Costituiscono, inoltre, oggetto dell'affidamento i seguenti servizi riferiti alla manifestazione "MonzaPiù": un supporto alla Società nel coordinamento organizzativo, attività di promozione e comunicazione, ricerca di sponsor.

Articolo 2 - Durata dell'affidamento

L'espletamento del servizio di cui al precedente art.1 decorre dalla data di aggiudicazione fino alla fine della conduzione della manifestazione riferita all'anno 2012 e non potrà essere tacitamente rinnovato.

Articolo 3 - Caratteristiche della manifestazione e luogo di svolgimento

La manifestazione denominata "MonzaPiù" si estrinseca nelle seguenti modalità:

a) un programma di spettacoli, giochi ed eventi da svolgersi nei sette giorni compresi tra le ore 8,00 del lunedì precedente la data del Gran Premio d'Italia e fino alle ore 22,00 del lunedì successivo al Gran Premio d'Italia di ogni anno. Tale periodo comprende i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture e ripristino strade/luoghi pubblici;

b) un collegamento funzionale con le attività che si svolgono in Autodromo, quindi con una particolare attenzione al tema motoristico e sportivo e offrendo ai cittadini opportunità d'incontro con il mondo dei motori ed i suoi protagonisti;

c) l'utilizzazione, in via esclusiva, per allestimenti di stand commerciali e dimostrativi, per installazione di strutture ad uso ricreativo e per realizzazione di spettacoli, delle seguenti aree, messe a disposizione dalla Società:

1. Via Italia;
2. Piazza S. Pietro Martire;
3. Piazza San Paolo;
4. Piazza Duomo;
5. Piazza Roma;
6. Piazza Castello, previo accordo con la società di gestione dei parcheggi;
7. Piazza Trento e Trieste;
8. L.go Iv Novembre;
9. Via Carlo Alberto;
10. Via Vittorio Emanuele (dall'Arengario al ponte sul fiume Lambro escluso);
11. Piazza Carrobiolo;
12. Piazza Cambiaghi, previo accordo con la società di gestione dei parcheggi;

d) l'utilizzazione di aree stradali per cortei folcloristici e manifestazioni sportive, limitatamente al tempo dell'esecuzione delle singole manifestazioni;

e) l'utilizzazione dei Portici dell'Arengario per gli allestimenti di strutture finalizzate alla manifestazione.

Altri spazi potranno essere utilizzati solo a seguito della loro messa in disponibilità alla Società da parte dell'Amministrazione comunale di Monza.

Il Comune mette a disposizione le aree pubbliche sopra citate nonché alcuni servizi comunali

indispensabili per la realizzazione degli eventi concordati, il pagamento della TOSAP rimane a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 4 - Caratteristiche della prestazione richiesta

Il servizio richiesto deve garantire le seguenti prestazioni:

a) - Eventi culturali e spettacoli

dovrà essere presentata alla Società Scenaperta S.p.A. una proposta riferita alla realizzazione della manifestazione denominata "MonzaPiù" che dovrà animare la città di Monza in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula.

La proposta dovrà essere presentata comprensiva di un budget di spese che preveda i costi necessari per la realizzazione degli eventi proposti (a titolo non esaustivo: costo eventi, spese allestimenti e tecniche, spese di comunicazione, SIAE, spese personale, ecc..)

La proposta dovrà contemplare **esclusivamente** eventi culturali e spettacoli dei cui costi sia prevista la copertura mediante reperimento di sponsor o altre modalità che non comportino alcun onere economico aggiuntivo nei confronti della Società Scenaperta S.p.A..

La società aggiudicataria del servizio dovrà presentare alla Società Scenaperta S.p.A. entro il 07/06/2011 una proposta circa la manifestazione programmata per settembre 2011, entro il 1 aprile 2012 per la manifestazione da organizzarsi per il successivo anno 2012 al fine di concordarne il contenuto e consentire la puntuale attivazione della necessaria collaborazione con i servizi comunali.

b) – Organizzazione degli eventi e coordinamento organizzativo

il servizio prevede l'organizzazione e la realizzazione degli eventi nonché un supporto alla Società Scenaperta S.p.A. nel coordinamento dei vari spettacoli ed interventi che verranno inseriti nel programma. L'organizzazione e l'assistenza dovranno essere garantite anche per gli eventi organizzati da enti o soggetti terzi partecipanti alla manifestazione.

La società affidataria dovrà organizzare un gruppo di lavoro qualificato al fine di garantire un'attività di segreteria organizzativa e di supporto alla Società Scenaperta S.p.A. per l'organizzazione dei singoli eventi. Nel gruppo di lavoro dovranno essere previste almeno le seguenti figure:

- N.1 responsabile con esperienza nella gestione di attività di comunicazione e promozione svolte in favore di Enti pubblici in genere ed Enti privati, con competenza ed esperienza nella gestione e conduzione di rapporti con i media in genere;
- N.1 esperto in comunicazione e campagne di informazione presso il grande pubblico;
- N.1 coordinatore operativo eventi ed attività con esperienza in ambito ricreativo, culturale, turistico e sportivo;
- N. 1 collaboratore con esperienza nella ricerca e gestione di sponsor.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività:

- realizzazione delle fasi di start up del progetto;
- assistenza alle riunioni operative;
- ricerca delle adesioni e dei soggetti da coinvolgere nella programmazione (compagnie, artisti, ecc);
- predisposizione e raccolta delle schede di progetto;
- assistenza alla raccolta dei dati di contenuto ed economici delle singole attività in programma e omogeneizzazione delle informazioni di contenuto ed economiche;
- assistenza all'elaborazione del calendario delle attività;
- gestione del calendario e aggiornamento dei dati restando ferma la facoltà della Società Scenaperta S.p.A. di apportare nel corso di svolgimento della

3

manifestazione le modifiche che riterrà utili e/o necessarie al miglior perseguimento delle finalità del servizio;

- gestione di tutti i rapporti contrattuali relativi all'organizzazione e realizzazione della manifestazione e assistenza nella gestione dei rapporti contrattuali relativi alle sponsorizzazioni.

c) – Promozione e comunicazione

L'affidatario deve garantire la promozione e la comunicazione della manifestazione, in particolare:

- redazione dei testi per la realizzazione del programma o altri materiali informativi;
- progettazione grafica del materiale informativo;
- stampa e diffusione dei materiali informativi attraverso i più efficaci circuiti e tenendo presente i diversi punti informativi dell'Amministrazione comunale;
- Imballaggio, trasporto e consegna del materiale presso le sedi indicate dalla società Scenaperta S.p.A.

La campagna informativa delle attività programmate dovrà essere concordata ed elaborata in collaborazione con la Società Scenaperta S.p.A..

L'affidatario si obbliga – prima della stampa definitiva – a realizzare un campione del prodotto richiesto da sottoporre al benestare della Società Scenaperta S.p.A. Si obbliga inoltre a realizzare ulteriori campioni, secondo le modifiche richieste dalla Società stessa, qualora il primo non fosse risultato conforme alle richieste. Il prodotto finale dovrà essere conforme al campione approvato dalla Società Scenaperta S.p.A..

Le quantità effettive dei prodotti di riproduzione, stampa e dei servizi a questi correlati, non essendo definibili preventivamente, saranno determinate in occasione della realizzazione dei due eventi annuali. La quantità minima riportata nel seguente elenco è da intendersi come orientativa:

- N.1000 locandine 25X70;
- N.450 manifesti 70X100;
- N.200 manifesti 100X140;
- N.50.000 leaflet pieghevoli f.to chiuso 9,9X21 – f.to aperto 49,5X21;
- N.250 cartelle stampa;
- N.6 poster formato 6X3;
- N.4 striscioni in Monza in posizioni strategiche;
- Striscioni in tnt per allestimento transenne.

Tutti i prodotti grafici realizzati per conto della Società Scenaperta S.p.A., il copyright, la pellicola o file di ciascuno divengono proprietà della Società stessa e devono esserle consegnati al termine di ogni fornitura.

d) – Allestimenti tecnici

Sono a cura e a carico dell'affidatario la progettazione di tutti gli allestimenti necessari per lo svolgimento degli eventi in programma, l'assistenza e il supporto logistico a tutte le iniziative, la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di supporto (pedane, luci e audio, ecc.) e servizi accessori connessi all'organizzazione degli eventi.

In particolare l'affidatario dovrà svolgere, in accordo con la Società Scenaperta S.p.A. le seguenti attività:

- fornitura e allestimento di tutto il materiale necessario per poter svolgere gli eventi in programma;
- pianificazione e realizzazione delle fasi di allestimento e disallestimento;
- sopralluoghi operativi;
- gestione delle pratiche per le licenze e autorizzazioni di legge;
- predisposizione, raccolta e analisi delle schede tecniche degli eventi;

4

Sede Legale: Via F. Turati, 6 - 20900 Monza (MB)

Capitale Sociale Euro 3.306.000= - sottoscritto e versato - C. F. - P. IVA 04018460966 e n. di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza R.E.A. di Monza e Brianza n. 1719238

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza
Tel. 039.2372529 - Fax 039.2374399 - E-mail: scenaperta@comune.monza.it*

- gestione e coordinamento del personale tecnico e di assistenza agli eventi;
- assistenza durante lo svolgimento degli spettacoli.

La proposta dovrà prevedere la realizzazione di un adeguato numero di spettacoli e del medesimo numero di allestimenti necessari al loro svolgimento. (pedane, luci e audio ecc.).

Il servizio dovrà essere svolto da personale specializzato e dovrà essere garantita l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza.

e) - Reperimento sponsor

L'affidatario dovrà svolgere un'attività di reperimento sponsor, da cui ricavare la copertura dei costi di realizzazione degli eventi culturali e di spettacolo.

Allo/agli sponsor verrà riconosciuto un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo e/o la propria ragione sociale riproducendoli in tutto il materiale informativo e/o pubblicitario da utilizzarsi durante lo svolgimento dell'intera manifestazione. Lo sponsor dovrà farsi carico degli oneri previsti per legge (es imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, ecc.).

La dimensione dei marchi/logotipi deve rispettare le linee di indirizzo che saranno emanate dalla Società Scenaperta S.p.A. e l'impatto visivo deve essere concordato con la stessa.

La sponsorizzazione potrà essere garantita da uno o più sponsor.

L'affidatario dovrà realizzare i materiali per la presentazione del progetto atti ad individuare i benefit di sponsorizzazione e gestire tutti i rapporti con gli sponsor.

I contratti di sponsorizzazione saranno sottoscritti direttamente tra la Società Scenaperta S.p.A e lo sponsor.

Le somme economiche derivanti dalle sponsorizzazioni saranno introitate direttamente dalla Società Scenaperta S.p.A. secondo la seguente tempistica:

- 40% delle somme reperite 15 gg prima dell'inizio della manifestazione riferita a ciascun anno;
- il saldo, pari al 60%, entro 30 gg dalla conclusione della manifestazione riferita a ciascun anno.

La Società Scenaperta S.p.A. provvederà, al termine della manifestazione annuale, a riconoscere all'affidatario la quota di sua competenza relativa agli importi derivanti dalle sponsorizzazioni secondo le modalità stabilite al successivo art. 5.

Lo sponsor deve essere reperito in base ai seguenti criteri/requisiti:

- coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dalla Società ed, in particolare, dalla manifestazione oggetto del presente capitolato;
- assenza di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata oggetto di sponsorizzazione o pubblicità;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine della Società o delle sue iniziative;
- conformità al decoro pubblico;
- motivi di inopportunità generale;

sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- i prodotti commercializzati da società/enti che reclamizzano marchi diversi da quello veicolato dall'acquirente degli spazi/pagine;
- prodotti/servizio con chiaro richiamo a tariffe/prezzi/offerte anche sotto forma di coupon/buoni sconto.

La Società Scenaperta S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di approvazione degli sponsor, qualora ravvisi un possibile pregiudizio alle finalità culturali e ricreative dell'evento o comunque non rispetti i criteri sopra stabiliti. La società procederà a sottoscrivere il contratto con lo sponsor solo ove la sponsorizzazione venga accolta e sia ritenuta accettabile.

f) Manutenzione e servizio di vigilanza

La manutenzione delle strutture necessarie alla realizzazione degli eventi che saranno programmati durante tutto il corso di svolgimento della manifestazione, così come anche il servizio di vigilanza delle stesse, sono poste a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 5 - Condizioni economiche

All'affidatario sarà riconosciuto un importo complessivo annuo pari ad € 25.000,00 = IVA 20% esclusa.

L'importo complessivo riconosciuto è da intendersi comprensivo di ogni eventuale onere di trasporto, carico e scarico a destinazione, montaggio e smontaggio, ripristino dei luoghi nello stato precedente ai singoli eventi, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti l'acquisizione delle autorizzazioni previste per legge, ivi comprese tutte le imposte o tasse connessi ai suddetti atti.

Tale importo sarà liquidato per il 40% all'approvazione da parte della Società Scenaperta S.p.A. della proposta di eventi culturali e di spettacoli, il saldo, pari al 60%, dopo il termine della manifestazione annuale, previa emissione di un certificato di regolare esecuzione da parte della Società Scenaperta S.p.A.

I tempi di liquidazione delle fatture presentate sono definiti nel successivo art.17.

Gli importi relativi alle sponsorizzazioni saranno introitati direttamente dalla società Scenaperta S.p.A. e all'affidatario sarà riconosciuto una percentuale pari a 10% delle somme introitate dagli sponsor individuati dall'affidatario stesso. Restano, pertanto, esclusi dal calcolo del 10% da riconoscersi all'affidatario tutti gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione che saranno stati reperiti direttamente dalla Società Scenaperta S.p.A., come ad esempio da quelli istituzionali (Aziende partecipate ecc.).

L'importo pari al 10% delle sponsorizzazioni, calcolato con le modalità sopra specificate, verrà corrisposto all'affidatario entro 90 giorni dal termine della manifestazione riferita a ciascun anno.

Art.6 – Ordinativi e tempi di consegna

L'affidatario si impegna, a far tempo dalla comunicazione dell'aggiudicazione, ad intervenire in qualsiasi momento durante tutto il periodo contrattuale, sulla base di un ordine scritto della Società Scenaperta S.p.A. e con i tempi in questi indicati.

Qualora venissero consegnati prodotti/attrezzature difformi da quelle pattuite o rispetto alle norme in vigore in materia di sicurezza, o difettosi, la Società Scenaperta S.p.A. si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. In tal caso l'affidatario si impegna a ritirarli ed a sostituirli a proprie spese entro 2 giorni lavorativi dall'avviso di anomalia.

Trascorso tale termine infruttuosamente, la Società Scenaperta S.p.A. potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo articolo 23.

La Società Scenaperta S.p.A. potrà assumere di volta in volta i contatti che si rendessero eventualmente necessari ad accelerare il rilascio dei provvedimenti autorizzativi (ad esempio autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico), ferma restando la necessità inderogabile che il soggetto organizzatore presenti tempestivamente le istanze e produca la documentazione occorrente in maniera completa e corretta.

Relativamente alla prestazione di cui all'art.4 lett.c) con l'ordine verranno comunicati le tipologie ed i quantitativi dei prodotti da fornire, senza limiti minimi di quantità, nonché il luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna.

L' affidatario dovrà provvedere all'esecuzione del servizio entro il termine massimo di 5 giorni solari dalla ricezione dell'ordine da parte della Società Scenaperta S.p.A.

Eventuali consegne oltre i termini contrattualmente pattuiti, costituiscono inadempienze contrattuali con conseguente applicazione delle penalità previste all'art. 21 .

Oltre i termini pattuiti, potranno essere possibili consegne scaglionate del prodotto esclusivamente su richiesta della Società Scenaperta S.p.A. o su richiesta dell'affidatario, previo assenso inderogabile della Società Scenaperta S.p.A.

Art. 7 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

La Società Scenaperta S.p.A. si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo di Euro 15.000,00.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Società beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti saranno definite dalla Società Scenaperta S.p.A..

L'ammontare residuo, pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art.9 - Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli:

5 – Condizioni economiche, 6 - Ordinativi e tempi di consegna, 10 – Cause sopravvenute – sospensione delle prestazioni contrattuali, 14 - Responsabilità, 16 – Assicurazione, 17 – Pagamenti e fatturazione, 19 – Vigilanza e controlli, 21- Penalità, 22- Esecuzione in danno, 23- Cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Art. 10 - Cause sopravvenute – sospensione delle prestazioni contrattuali

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Società Scenaperta S.p.A., la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'affidatario recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La Società Scenaperta S.p.A. fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi/fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla Società Scenaperta S.p.A. almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 11 - Subappalto

Il servizio/fornitura può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. cui espressamente si rinvia.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti della Società Scenaperta S.p.A., dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Società Scenaperta S.p.A. con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara e dalle norme in vigore.

La Società Scenaperta S.p.A. non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le loro prestazioni, pertanto è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro 20

gg dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Art.12 - variazioni al contratto

La società Scenaperta S.p.A., per sopravvenute o motivate esigenze, si riserva l'insindacabile facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto d'obbligo così come previsto dal combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 2.440/1923 e 120 del R.D. 827/1924, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Art. 13 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'affidatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 14 - Responsabilità

L'affidatario è responsabile nei confronti della Società Scenaperta S.p.A. dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti della Società Scenaperta S.p.A. e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'affidatario di mantenere la Società Scenaperta S.p.A. sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 15 - Personale

Inquadramento contrattuale.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assistenziali, assumendone gli oneri relativi. L'affidatario deve regolare il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'affidatario è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi suddetti la Società Scenaperta S.p.A. provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispektorato del lavoro, dandone comunicazione all'affidatario.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Sicurezza

L'affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Inoltre, l'affidatario si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

Art.16 - Assicurazione

E' obbligo dell'affidatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00= (duemilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata biennale della prestazione oggetto del presente capitolato, nella quale venga esplicitamente indicato che la Società Scenaperta S.p.A. debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività verso terzi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Società Scenaperta S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €2.000.000,00= (deumilioni/00)

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Società Scenaperta S.p.A. prima della stipula del contratto o comunque entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione.

Qualora venga stipulata un'appendice dovrà essere prodotta anche copia della quietanza di intervenuto pagamento del premio.

La quietanza di pagamento del premio dovrà in ogni caso essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

La Società Scenaperta S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale alle dipendenze dell'affidatario, durante l'esecuzione del servizio/fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art.17 - Pagamenti e fatturazione

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'affidatario.

Dall'importo delle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate.

In caso di A.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di protocollazione da parte della Società Scenaperta S.p.A.. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti (per es. acquisizione del DURC). In caso di fattura irregolare o di DURC irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Società Scenaperta S.p.A..

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 C.C.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii..

L'appaltatore deve comunicare alla Società Scenaperta S.p.A. gli estremi identificati del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di utilizzo di un conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione per operazioni relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine devono essere, altresì, comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato. Eventuali variazioni dei dati sopra indicati devono essere comunicate alla Società Scenaperta S.p.A..

Il bonifico postale o bancario dovrà riportare il codice CIG relativo alla gara n. CIG 20212460F7.

Le fatture emesse in relazione all'esecuzione del contratto e ogni richiesta di pagamento alla Società Scenaperta S.p.A. dovranno riportare il codice CIG sopra indicato oltre all'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato al pagamento delle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art.3, comma 8 della L.136/2010 e ss.mm.ii.. è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Scenaperta S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Vigilanza e controlli

La Società Scenaperta S.p.A. ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio o della fornitura, e senza che l'affidatario possa nulla eccepire, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio/fornitura.

La consegna delle strutture e il montaggio saranno supervisionati da un Direttore lavori, individuato dalla Società Scenaperta S.p.A., per verificare la conformità di quanto fornito alle richieste contenute nel presente capitolato.

A solo titolo esemplificativo, si tracciano alcune attività operative spettanti al ruolo della D.L.:

- Verifica.
- Controllo tecnico delle modalità esecutive della prestazione contrattuale e loro rispondenza al progetto originario.
- Verifica amministrativa contabile dello svolgimento del servizio/fornitura.
- Interventi e disposizioni necessarie per l'ottenimento del risultato finale.

Le istruzioni impartite durante l'esecuzione delle opere avverranno per mezzo degli ordini di servizio. Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio la D.L. provvederà ad impartire le necessarie variazioni al fine di raggiungere il risultato finale della prestazione contrattuale. Le visite verranno programmate in modo tale da consentire un lineare andamento delle installazioni e montaggi e un adeguato controllo sull'esecuzione della prestazione e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate per iscritto all'affidatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art.20 - Piano operativo di lavoro e piano operativo di sicurezza

All'inizio di ogni attività relativa agli allestimenti per i due eventi riferiti a ciascun anno, l'affidatario deve redigere un Piano di Lavoro di concerto con la Società Scenaperta S.p.A. e predisporre il Piano Operativo Sicurezza (POS) da consegnare alla stessa Società prima dell'inizio delle prestazioni.

Art. 21 - Penalità

In caso di annullamento dell'iniziativa per esclusiva responsabilità del contraente quest'ultimo è tenuto al pagamento di una penale pari al corrispettivo stabilito per la realizzazione dell'iniziativa. Per ciascun caso di violazione dell'art 4 del presente Capitolato, escluso quelle di cui al punto c), sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione della prestazione.

Per le prestazioni di cui all'art.4 lett. c) promozione e comunicazione sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento) dell'importo di ciascun ordine per ogni giorno di ritardo nella consegna degli articoli o di ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta rispetto al termine indicato all'art.6.

Le penali in qualsiasi caso non potranno esser comunque superiori complessivamente al 10% del valore complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Società Scenaperta S.p.A..

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Società Scenaperta S.p.A. procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto della Società Scenaperta S.p.A. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art.22 - Esecuzione in danno

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Società Scenaperta S.p.A. potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Società Scenaperta S.p.A..

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Società Scenaperta S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 23 - Cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto

La società Scenaperta S.p.A. può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., in tal caso la Società Scenaperta S.p.A. si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - o prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Società Scenaperta S.p.A.;
 - o spese sostenute dall'affidatario;
- per motivi di pubblico interesse;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura e/o del servizio senza giustificato motivo;
- abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio della Società Scenaperta S.p.A., il regolare svolgimento della prestazione contrattuale;
- esito negativo per più di tre volte di ogni singolo collaudo di funzionamento;
- in caso di frode, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
- in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa antimafia;
- subappalto non autorizzato;
- qualora l'affidatario persistesse a produrre campioni difformi dalle indicazioni ricevute secondo quanto stabilito all'art.4 lett.c);
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- reiterato ritardo nella consegna dei beni e/o nell'espletamento dei servizi rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e nei buoni di ordine;
- consegne reiterate di prodotti risultanti difformi rispetto a quelli pattuiti con la Società Scenaperta S.p.A.

per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1.672 del c.c.

Nei casi di risoluzione del contratto la Società Scenaperta S.p.A. incamererà la cauzione prestata dall'affidatario ed è fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In tutti questi casi la Società Scenaperta S.p.A. invierà preavviso scritto con lettera raccomandata A.R.; il recesso/risoluzione/scioglimento non potrà avvenire prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Società Scenaperta S.p.A. potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della Società Scenaperta S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Società Scenaperta S.p.A. potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 23 - Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto le parti si rivolgono all'autorità giudiziaria competente secondo quanto stabilito dall'art.244 e ssgg del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Art.24 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario.

Art.26 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio/fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio/fornitura.

L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo vigente.

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:

- I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dalla Società Scenaperta S.p.A..
- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
- Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Titolare del trattamento dei dati è la società Scenaperta S.p.A., il Responsabile del trattamento è il Sig. Luca Magni. Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..